

Pensioni, le novità del '23

L'analisi delle principali modifiche e proroghe apportate dalla nuova Legge di Bilancio per quanto riguarda il tema previdenziale

di Leonardo Comegna

La nuova legge di Bilancio ha sostituito "Quota 102" con "Quota 103" e ha prorogato "Opzione donna", con un'importante modifica legata al numero dei figli, e l'"Ape sociale".

"Quota 100 e 102" continueranno comunque a vivere, poiché chi possiede il requisito potrà conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della "finestra".

Nel sistema previdenziale del 2023 non ci saranno vie di fuga: per poter ottenere il trattamento di quiescenza si dovranno maturare i 67 anni di età (vecchiaia) e i 42 anni e 10 mesi (41 e 10 mesi per le donne) per la rendita anticipata. Ma il punto saldo di ogni riforma rimane il metodo di calcolo "contributivo", per garantire la sostenibilità del sistema.

Gli autonomi. Sino al 2011, gli iscritti alla gestione commercianti, come i consulenti finanziari, versavano all'Inps il 20% del reddito prodotto nell'arco dell'anno per il proprio fondo pensione. In seguito, l'aliquota contributiva è salita, al ritmo dello 0,45% annuo, a partire dal 2013, sino a raggiungere il 24,48% nel 2023. La maggiorazione dello 0,48% richiesta agli iscritti alla gestione commercianti è destinata a finanziare l'apposito "fondo per la rottamazione negozi". Fondo che interviene nei confronti dei soggetti che hanno cessato l'attività (e restituito la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione sino al compimento dell'età di vecchiaia.

Pensione di vecchiaia. A partire dal 2012 l'età di vecchiaia, per entrambi i sessi, è salita gradualmente sino a raggiungere i 67 anni e tale resterà sino alla fine del 2024. Il minimo contributivo per averne diritto è fissato a 20 anni.

Giovani. I lavoratori che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 1996 possono ottenere la pensione di vecchiaia se possiedono gli stessi requisiti stabiliti per la generalità dei lavoratori: 67 anni e almeno 20 anni di anzianità contributiva; oppure 71 anni di età (requisito soggetto agli andamenti demografici), e almeno cinque anni di anzianità contributiva effettiva (non contano i figurativi); cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Affinché venga riconosciuta la pensione, l'importo del trattamento non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale (limite pari a 755 euro del 2023). Si prescinde da quest'ultima condizione (1,5 volte l'assegno sociale), nel senso che la pensione viene comunque messa in pagamento, all'età di 71 anni (e oltre), in presenza di un minimo di cinque anni di contribuzione effettiva (non vale la contribuzione figurativa, come per esempio il servizio militare).

Pensione anticipata (ex anzianità). Per poter ottenerla bisogna aver maturato almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione se uomini, un anno in meno per le donne, indipendentemente dall'età anagrafica. Resta fermo il meccanismo della "finestra mobile". La rendita pensionistica scatta dal primo giorno del trimestre successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Pensione in quota. Dal 2019 sono state introdotte alcune uscite preferenziali come "Quota 100", poi trasformatasi in "Quota 102" nel 2022, ossia la possibilità di andare in pensione prima del raggiungimento dei requisiti previsti per la vecchiaia, 67 anni, e prima di quelli previsti per l'ex pensione di anzianità a condizione di poter far valere nel triennio 2019-2021 almeno 62 anni di età e 38 di contributi, limiti saliti a 64 anni di età e 38 di contributi per il solo 2022.

Quota 103. Una "norma-ponte", definita "pensione anticipata flessibile", in attesa di una riforma più strutturata dell'intero sistema, che solo per quest'anno renderà possibile anticipare il pensionamento al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Opzione donna. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato si applica nei confronti delle lavoratrici che

entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovino o nella situazione di dover svolgere assistenza al coniuge o ad un parente oppure presentino una riduzione della capacità lavorativa attestata. Rimane confermato il meccanismo che prevede il differimento della percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico. La prima finestra di decorrenza utile per le autonome che hanno maturato i requisiti nel 2022 si aprirà il 1° agosto 2023. Il pensionamento anticipato attraverso "l'opzione donna" richiede l'applicazione del meno vantaggioso calcolo contributivo dell'intero assegno Inps: il vantaggio dell'uscita anticipata si traduce in una riduzione dell'assegno intorno al 25%-35% rispetto a quanto si otterrebbe, a parità di condizioni, con il sistema misto.

Ape sociale. Sino al 31 dicembre 2023 ai lavoratori che al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni aderiscono all'Ape, è riconosciuta un'indennità, per una durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia. L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (non soggetta a rivalutazione) e non può superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro. La speciale indennità spetta a condizione che sussistano determinate condizioni. Si rimanda all'area previdenziale del sito Anasf per maggiori dettagli.